

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Signora

contro

Amministrazione resistente: Corte di Cassazione**Fatto**

La signora, in data 27 maggio 2008, ha richiesto alla Corte di Cassazione copia degli atti inerenti al fascicolo relativo ad un giudizio pendente dinanzi la stessa Corte, nel quale avrebbe avuto interesse a costituirsi, a seguito della ricevuta notifica di un atto di integrazione del contraddittorio.

Con nota del 10 giugno 2008, la Suprema Corte ha negato il richiesto accesso.

Pertanto, la signora, in data 20 giugno 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale provvedimento.

In data 26 giugno 2008, la Corte di Cassazione ha fatto pervenire alla scrivente Commissione una nota nella quale ha comunicato che gli atti giurisdizionali relativi al suddetto ricorso possono essere esaminati direttamente dalla signora ovvero a mezzo di difensore munito di idonea procura.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché la ricorrente non vi ha allegato il provvedimento impugnato, così come espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma a, lett. a), del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c), del d.P.R. n. 184/2006

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Senato della Repubblica - Ufficio dell'archivio storico**Fatto**

Il dott. riferisce di aver presentato all'Ufficio dell'archivio storico del Senato della Repubblica, in data 6 giugno 2008, formale istanza di accesso ai seguenti documenti: 1) lettera, datata 8 agosto 1998, dell'allora Ministro dell'interno all'allora presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulla mancata individuazione dei responsabili delle stragi, acquisita dalla Commissione stessa con il numero di protocollo N. del 1998 e depositata presso l'archivio del Senato; 2) tutta la documentazione cui fa riferimento la lettera stessa; 3) inventari di ingresso della Commissione sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, relativamente agli anni '98 e '99.

In data 13 giugno 2008, il dirigente responsabile dell'Ufficio replicava, verbalmente, che le classifiche di riservatezza apposte dagli enti originatori dei documenti richiesti non erano state rimosse.

Tale risposta è stata ritenuta un diniego espresso all'istanza di accesso in contrasto con l'art. 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007 n. 124, secondo cui: "la classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data dell'apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni cessa comunque qualsiasi vincolo di classifica".

Contro tale diniego, il dott. ha dunque presentato ricorso in data 16 giugno 2008, chiedendo alla Commissione di consentire l'accesso alla documentazione e ordinare all'Ufficio dell'archivio storico del Senato di presentare tutte le indicazioni relative alla possibilità di consultare tale documentazione.

Diritto

Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 8 agosto 1990, n. 241, la Commissione è competente a decidere i ricorsi contro il diniego o il differimento dell'accesso delle "amministrazioni centrali o periferiche dello Stato".

Tali non sono le amministrazioni degli organi costituzionali dello Stato, quali la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.

Sul punto giova indicare il parere del Consiglio di Stato (parere n. 248 bis/89 28 giugno 2000), che ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso straordinario al Capo dello Stato concernente una mancata assunzione presso la Presidenza della Repubblica "essendo nel sistema delineato dalla Costituzione repubblicana le amministrazioni degli organi costituzionali, ed in particolare quelle delle Camere del Parlamento e della Presidenza della Repubblica, sicuramente distinte ed autonome dagli apparati amministrativi dipendenti dal Governo e dagli altri enti pubblici. Ciò non consente pertanto che nei confronti degli atti degli organi costituzionali siano esperibili i normali rimedi amministrativi previsti...avverso gli atti dei suddetti apparati.".

PLENUM 1 LUGLIO 2008

La Commissione deve pertanto rilevare la sua incompetenza.

PQM

Il ricorso è inammissibile per incompetenza della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrenti:** Sig. e Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

Con istanza in data 29 aprile 2008 il sig. ha richiesto al Comune di la visione di documenti allegati alla denuncia di inizio attività inerenti una pratica edilizia.

L'ente locale con nota n. 11027 datata 16 maggio 2008 ha provveduto ad effettuare le notifiche agli attuali ricorrenti in quanto controinteressati alla domanda di accesso.

I sigg.ri e con nota del 23 maggio 2008, in qualità di controinteressati, si sono opposti alla richiesta di accesso.

Il comune di con nota n. 12204 del 3 giugno 2008 non ha condiviso le motivazioni di opposizione dei ricorrenti ed ha ammesso all'accesso ai documenti il sig.

Successivamente i controinteressati sigg.ri e hanno proposto ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi datato 6 maggio 2008 contro il provvedimento del comune di

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 dispone infatti che "nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

PLENUM 1 LUGLIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.**Amministrazione resistente:** Comune di**Fatto**

Il Sig., già dipendente dagli Istituti di di Roma, è attualmente dipendente di ruolo del Comune di, in qualità di responsabile del servizio edilizia privata.

Il Sig., quale consigliere del suddetto Comune, ha ottenuto da questo e da detti Istituti l'accesso a documenti amministrativi, concorrenti il, conservati anche nei suoi fascicoli personali.

Il, con atto del 19-7-2007, intestato “richiesta valutazione presunta violazione della *privacy*”, premesso che l’accesso doveva ritenersi richiesto per motivi personali dell’istante, e non per motivi correlati alla sua carica, e che, inoltre, l’accesso era stato consentito senza che egli, controinteressato, ne fosse stato notiziato, ha chiesto che fosse dichiarata la illegittimità dei concessi accessi e che fosse inibito al l’utilizzo dei documenti oggetto degli stessi.

Il Garante per la protezione dei dati personali, al quale lo stesso sig. ha chiesto parere e al quale lo stesso Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha chiesto di conoscere ogni opportuna determinazione assunta riguardo la vicenda che ha interessato il suddetto sig., ha espresso il parere – che ha comunicato anche al - che “non intraprenderà iniziative per l’adozione di specifici provvedimenti”.

Diritto

Come risulta dalla stessa nota del Garante per la protezione dei dati personali in data 26.4.2008, la vicenda in esame riguarda un accesso disposto da una amministrazione comunale e da una amministrazione comunque a rilevanza locale (Istituti di) a seguito di richieste di accesso da parte di un consigliere comunale.

L’art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ... il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.....ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27”.

Considerato il disposto del citato art. 25, la Commissione per l’accesso è incompetente a provvedere sulla legittimità o meno di un accesso disposto da una

PLENUM 1 LUGLIO 2008

amministrazione comunale e da una amministrazione comunque a rilevanza locale (Istituti di a seguito di richieste di accesso da parte di un consigliere comunale: il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile per incompetenza della Commissione.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione
Direzione centrale per gli affari dei
culti
Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine all'accessibilità di documenti del
procedimento volto alla stipulazione di un'intesa tra lo Stato italiano e l'Associazione

.....

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione -
Direzione centrale per gli affari dei culti, ha inviato una nota alla scrivente
Commissione con la quale ha chiesto un parere sull'istanza di accesso ai documenti
presentata dal legale rappresentante dell'ente morale in oggetto, Vescovo

.....

Il Presidente dell'Associazione ha chiesto al Dipartimento di
potere accedere ai documenti relativi all'ultima indagine conoscitiva effettuata dal
Dipartimento sul conto dell'Ente, da qualunque fonte provenienti.

Specifico l'amministrazione che l'indagine è stata avviata al fine di fornire al
Servizio per i rapporti con le Confessioni Religiose presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ulteriori elementi istruttori attraverso i quali verificare la sussistenza dei
presupposti per addivenire alla stipulazione di un'intesa tra lo Stato italiano e
l'Associazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Tale supplemento d'istruttoria è stato effettuato a seguito del parere negativo
espresso dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione in merito alla richiesta
dell'Associazione di avvio delle trattative. Il suddetto parere si fondava
sulla scarsa rappresentatività delle realtà tradizionali da parte
dell'Associazione derivante dalla sua "recente istituzione".

Specifico ancora l'amministrazione che i documenti richiesti riguardano le
risposte fornite dalle Prefetture - UU.TT.G. interessate relative all'attività svolta e alla
consistenza numerica dei fedeli dell'Associazione, nelle diverse realtà presenti sul
territorio nazionale; alcune relazioni delle Prefetture - UU.TT.G., poi, contengono
informazioni relative a vicende giudiziarie a carico di parroci.

In generale si ricorda che la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato italiano e le
Confessioni religiose avviene per legge sulla base di base di intese con le relative
rappresentanze (art. 8 della Cost.)

Le richieste di intesa sono preventivamente sottoposte al parere del Ministero
dell'Interno, mentre la competenza ad avviare le trattative, in vista della stipula di una
intesa, spetta al Governo.

Le Confessioni interessate si devono rivolgere quindi, tramite istanza, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale affida l'incarico di condurre le trattative
con le rappresentanze delle Confessioni religiose al Sottosegretario della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

Le trattative sono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il
riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno
1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Dopo la conclusione delle trattative, le intese, siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa, sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio.

Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge.

L'attività di indagine svolta dal Ministero dell'Interno, anche tramite le Prefecture- UU.TT.G. è finalizzata alla verifica dei requisiti necessari per potere addivenire alla stipulazione di un'eventuale intesa tra lo Stato italiano e la Confessione religiosa. Si tratta, dunque, di un accertamento di carattere amministrativo che, sia pure strumentalmente collegato alla possibile stesura dell'intesa, non partecipa della natura "politica" della successiva fase dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che la Confessione religiosa istante sia titolare del diritto ad accedere ai documenti richiesti.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Al Comune di
c.a.

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso da parte di studenti.

Con e-mail del 6 febbraio 2007 la dott.ssa del Comune di richiedeva alla scrivente Commissione un parere in ordine alla richiesta di accesso da parte di studenti universitari a documenti amministrativi di vario genere (ad es.: programmi integrati d'intervento). La dr.ssa ha chiesto, inoltre, il parere circa le eventuali limitazioni all'accesso derivanti dal trattamento dei dati contenuti nei documenti richiesti.

Preliminarmente, si osserva che la disciplina generale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241/90 stabilisce che, per poter esercitare l'accesso, il richiedente deve far constatare la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. In sostanza, il richiedente deve essere titolare di una situazione sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*.

Al contrario, il d.lgs. n. 267/2000 art 10, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, laddove afferma il principio della pubblicità degli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare.

Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due normative e cioè se, in altri termini, anche per il diritto di accesso ai documenti delle amministrazioni locali esercitato da residenti, l'amministrazione destinataria della richiesta possa utilizzare il "filtro" costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante oppure no.

L'applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: "Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va, infatti, osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal Capo V della l. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato Capo V penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvengano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 T.U. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n. 5034, in tal senso anche Cons. Stato, Sez.V, sentenza 20 ottobre 2004, n. 6879).

D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel TUEL, per l'estensione riconosciuta ai soggetti

PLENUM 22 LUGLIO 2008

legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono, rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Pertanto, nel caso di specie, a parere di questa Commissione, la valutazione circa l'ostensibilità dei documenti richiesti va fatta alla luce delle considerazioni esposte, e cioè se le istanze di accesso siano state presentate o meno da studenti residenti nel Comune stesso, avvalendosi, quindi, del diritto di accesso di cui al d.lgs. n. 267/2000.

Per quanto riguarda, infine, il rapporto tra il diritto d'accesso e riservatezza, la disciplina di riferimento è recata dal co. 7 dell'art. 24 della l. 241/90, come modificata dalla l. 15/2005, il quale, dopo aver stabilito che l'accesso ai documenti deve comunque essere garantito ai richiedenti qualora la conoscenza "sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", al fine di completare il raccordo con la normativa in materia di protezione di dati personali, specifica che in caso di dati sensibili e giudiziari l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile ed, ancora, "nei termini previsti dall'art. 60 del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003" (Codice in materia di protezione di dati personali) in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ossia solo previa valutazione comparativa in concreto delle esigenze contrapposte. In altri termini, in tale fattispecie l'accesso può essere esercitato solo se la situazione giuridicamente rilevante sottesa al diritto di accesso è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute e della vita sessuale e vale a giustificare l'accesso solo se rientra nei diritti della personalità ovvero tra altri diritti o libertà fondamentali ed inviolabili.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Comando Aeronautica Militare di
Roma
Viale dell'Università, 4
00185 ROMA

OGGETTO: Quesito sull'accessibilità di memoria difensiva predisposta dal richiedente nell'ambito del procedimento giustiziale di cui all'art. 12, d.P.R. n. 184/2006.

Il Comando dell'Aeronautica Militare di Roma con nota del 24 giugno 2008 ha chiesto alla scrivente Commissione un parere sull'accessibilità della memoria difensiva predisposta e depositata durante il procedimento giustiziale svolto dinanzi alla scrivente e concluso con la pronuncia del 7 aprile 2008. Chiede, in particolare, il Comando dell'Aeronautica Militare di Roma se l'istanza del ricorrente possa essere soddisfatta considerato che il documento richiesto attiene allo svolgimento di attività defensionale dell'amministrazione e che, comunque, costituirebbe un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue. In ordine all'ultimo profilo eccepito dall'amministrazione, si rileva che l'accesso dell'..... partecipa delle caratteristiche proprie di quello previsto dall'art. 10, l. n. 241/90 (c.d. accesso endoprocedimentale). Per tale forma di accesso, invero, la configurabilità del controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione è escluso in radice, atteso che il partecipante ad un procedimento (anche giustiziale, come quello del caso portato all'esame della scrivente Commissione) ha diritto di prendere visione di tutti i documenti formati e/o prodotti nel corso del suo svolgimento, con l'unico limite costituito dal rinvio all'art. 24 della stessa legge, concernente le fattispecie di esclusione.

Quanto all'accessibilità della memoria difensiva predisposta dall'amministrazione si osserva che, in termini generali e per gli atti redatti dagli avvocati, vale il principio affermato sin dal 1994 dal Consiglio di Stato secondo cui "Essendo il segreto professionale specificatamente tutelato dall'ordinamento negli art. 622, c.p. e 200, c.p.p., esso rientra a pieno titolo tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento che a norma dell'art. 24 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241 precludono l'esercizio del diritto di accesso. Sono pertanto sottratti al diritto di accesso gli scritti defensionali e i pareri resi in relazione a liti in pendenza o in atto" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1137). Nel caso di specie, tuttavia, la memoria difensiva alla quale il maggiore ha chiesto di accedere non rientra tra quelle coperte dal segreto professionale e, di conseguenza, si esprime parere positivo alla sua ostensione.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per l'attività normativa ed
amministrativa di semplificazione
delle norme e delle procedure
Corso Vittorio Emanuele, n. 116
00186 ROMA

OGGETTO: Quesito relativo alla richiesta di accesso a documenti amministrativi da parte di un'organizzazione sindacale in caso di opposizione del controinteressato.

In data 11 dicembre 2007 un'organizzazione sindacale ha formulato richiesta di accesso all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'..... aente ad oggetto il collocamento in aspettativa di un dipendente dell'Istituto per incarico a tempo indeterminato. L'ente sanitario, conformemente al disposto dell'art. 3 d.P.R. n. 184/2006, provvedeva a notificare l'istanza al controinteressato il quale, nei dieci giorni successivi, comunicava la propria opposizione all'accesso in quanto nei documenti oggetto dell'istanza sarebbero contenuti dati riservati e comunque non vi sarebbe alcun interesse dell'organizzazione istante alla conoscenza di quanto richiesto. A fronte del conseguente diniego dell'Istituto zooprofilattico e della successiva reiterazione dell'istanza da parte dell'organizzazione sindacale, l'ente sanitario ha chiesto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica il quale, a sua volta, con nota del 19 giugno u.s., si è rivolto alla scrivente Commissione inoltrandole il quesito.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue. In primo luogo, la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego, come quello opposto dall'amministrazione, fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà, nel caso di specie, del sig. Al riguardo si osserva che l'assetto dei rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore, consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, quando l'accesso sia strumentale al diritto di difesa, la necessità di valutare la stretta indispensabilità dell'ostensione nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la individuazione del pari rango costituzionale dei diritti sottostanti il bilanciamento qualora a venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terze persone (art. 24, comma 7, l. n. 241/90).

Ciò premesso, si tratta di verificare se l'associazione sindacale istante sia titolare di interesse qualificato all'accesso. Sul punto si osserva che la motivazione addotta in prima istanza dall'organizzazione sindacale (motivi sindacali) appare generica e, pertanto, non in grado di far emergere quell'interesse diretto, concreto e attuale che costituisce il presupposto legittimante l'accesso. Al riguardo la giurisprudenza amministrativa di prime cure ha affermato che: "Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi va riconosciuto allorquando sia sussistente una posizione giuridicamente apprezzabile e ricorra un

PLENUM 22 LUGLIO 2008

interesse personale e concreto del soggetto, che faccia emergere il collegamento tra i documenti oggetto di accesso e le esigenze specifiche del richiedente; da quanto sopra deriva che alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la legittimazione in giudizio ex art. 25, l. n. 241 del 1990 solo per la salvaguardia dell'interesse differenziato delle categorie rappresentate, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati, garantiti dalla legislazione lavoristica e dalla contrattazione collettiva (nel caso di specie, il sindacato agiva contro la violazione del diritto di esclusiva dei medici specialistici)"(TAR Catanzaro, Calabria, Sez. II, 11 luglio 2005, n. 1165). La conoscenza del documento richiesto dal sindacato "collocamento in aspettativa di un dipendente per incarico a tempo indeterminato" non sembra soddisfare i parametri legislativi e giurisprudenziali e, di conseguenza, non integra gli estremi dell'interesse qualificato all'accesso.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Al Ministero dello Sviluppo
Economico
Dipartimento per le Politiche di
Sviluppo e Coesione
Direzione Generale per le Politiche di
Sviluppo Territoriale e le Intese
Istituzionali e di Programma
Via Sicilia 162/c
ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine all'accessibilità da parte dell'associazione ai documenti dell'atto modificativo ed aggiuntivo dell'Accordo di programma quadro concernente "interventi di razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di".

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione ha inviato una nota alla scrivente Commissione in ordine all'accessibilità, ai sensi del d.lgs. n. 195 del 2005, da parte dell'associazione ai documenti relativi all'atto modificativo ed aggiuntivo dell'accordo di programma quadro concernente "interventi di razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di".

La richiesta di accesso ai documenti dell'associazione era pervenuta al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo il quale l'aveva inviata, per competenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Specifica il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione di avere presentato la richiesta di parere in considerazione della genericità dell'istanza e della estraneità dei documenti richiesti alla materia ambientale; infatti, l'istanza di accesso dell'associazione è stata presentata in base al d.lgs. n. 195 del 2005 con il quale il nostro ordinamento ha dato attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Passando all'esame della richiesta di parere si evidenzia che i documenti richiesti riguardano "l'atto modificativo ed aggiuntivo dell'accordo di programma quadro concernente interventi per la razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di", stipulato tra il Ministero della Giustizia, il Ministero della Difesa, il Ministero dello Sviluppo economico, l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia delle Entrate, la Provincia autonoma di ed il Comune di nell'aprile 2008.

Il documento su citato modifica l'accordo di programma quadro sottoscritto nel 2002, il quale prevedeva la successiva adozione di "schede definitive" degli interventi che dovevano sostituire le "schede di massima" allegate allo stesso accordo; era, inoltre, previsto che "in correlazione all'adozione delle schede definitive degli interventi sarà redatto un apposito atto aggiuntivo con la definizione dell'importo e delle modalità di regolazione di eventuali conguagli a favore dello Stato o della Provincia autonoma di , contenente - tra l'altro - la ricognizione dei provvedimenti e degli importi relativi agli interventi realizzati".

Il documento oggetto della richiesta, dunque, contiene la programmazione degli interventi relativi alle nuove infrastrutture militari, alla nuova questura e al nuovo carcere.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Si ricorda, sinteticamente, che la nozione di “informazione ambientale”, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 195 del 2005, comprende le informazioni sullo stato dell’aria e dell’atmosfera, dell’acqua, del suolo, del territorio, del paesaggio, dei siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi.

La definizione include, altresì, le informazioni sulla politica ambientale, e quindi la diffusione delle analisi costi-benefici e delle altre analisi economiche usate nell’ambito di tali misure o attività, nonché l’informazione sullo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.

La normativa in esame, poi, ha attribuito la legittimazione ad accedere alle informazioni ambientali a “chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse” (art. 3, d.lgs. n. 195 del 2005).

Si ritiene, pertanto, che l’associazione sia titolare di un incondizionato diritto ad accedere alle informazioni che hanno un impatto sull’ambiente; tuttavia, ai sensi dell’art. 3 dello statuto, l’associazione è priva dell’interesse ad accedere ai documenti che non sono connessi alla tutela, conservazione e valorizzazione dell’ambiente.

La scrivente Commissione esprime, infine, l’avviso che l’amministrazione non possa rigettare l’istanza in considerazione della genericità della sua formulazione; infatti, l’associazione ha circoscritto la richiesta all’atto modificativo ed aggiuntivo dell’Accordo di programma quadro concernente “interventi di razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di”.

PLENUM 22 LUGLIO 2008

Alla Sig.ra
.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso nei procedimenti tributari.

Con e-mail del 17 gennaio 2008, la Sig.ra, in merito all'esercizio del diritto di accesso nei procedimenti tributari, richiedeva alla scrivente Commissione un parere in ordine alla legittimità della richiesta di un cittadino – che ha promosso un accertamento tributario presso la Guardia di Finanza nei confronti di un professionista per “una parziale e tardiva fatturazione di una prestazione eseguita” – a conoscere “l'esito dell'indagine della Guardia di Finanza per dimostrare il costo effettivamente sostenuto per la prestazione professionale in relazione ad un procedimento penale e civile promosso contro il professionista medesimo”.

Nel merito occorre preliminarmente rilevare che la domanda preordinata a conoscere l'esito di un determinato procedimento – quale sembrerebbe configurarsi nel caso di specie la richiesta di conoscere l'esito dell'indagine promossa – non è tecnicamente qualificabile, per costante giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione, come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss, della legge n. 241 del 1990.

Ed anche qualora la suddetta richiesta sia da ritenersi diretta ad accedere all'atto conclusivo del procedimento tributario, ovvero all'atto di accertamento, il diritto di accesso può esercitarsi soltanto nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo del procedimento ed a detenerlo stabilmente (art. 25, 2° comma, legge n. 241 del 1990). Il che significa, nel caso di specie, che “la Guardia di Finanza non può essere destinataria di richieste di accesso a documenti relativi a procedimenti tributari, in quanto non competente a formare o a detenere stabilmente l'atto conclusivo dei medesimi, nella specie l'avviso di accertamento” (cfr. circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 263000/090/2001, diramata in data 8 ottobre 2001).

In quest'ultimo caso, pertanto, anche in considerazione del recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la qualità di autore di un esposto è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante *ex art. 22*, legge n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza 20 aprile 2006, n. 6), dovrà ritenersi legittima l'istanza di accesso avanzata dal cittadino e diretta a conoscere, qualora sussistente, l'atto conclusivo del procedimento avviato con il suo esposto per avvalersene in sede giudiziale, ma la richiesta di accesso dovrà essere indirizzata, nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, all'autorità competente a formare o comunque a detenere stabilmente l'accertamento tributario operato.